



COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
UFFICIO DEL SINDACO

EPIDEMIA DA COVID – 19. ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, con la quale vengono dettate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nella Regione Campania;

RACCOMANDA

1. E' fatto obbligo alla cittadinanza intera, a tutti gli uffici pubblici, agli esercizi commerciali, alle associazioni sportive e di qualsiasi natura, alle palestre, piscine e strutture sportive, alle Parrocchie, di rispettare e di far rispettare le misure igienico sanitarie contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, ed, in particolare:

- a. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- d. svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di **far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- e. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori**;
- f. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- g. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**;

- h. E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di **evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
- i. si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- j. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- k. nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- l. è sospesa con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 l'attività di piscine, palestre e centri benessere;

2. E' fatto obbligo alla cittadinanza intera, a tutti gli uffici pubblici, agli esercizi commerciali, alle Parrocchie, di rispettare e di far rispettare le misure igienico sanitarie contenute nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed, in particolare:

- a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c. evitare abbracci e strette di mano;
- d. **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro**;
- e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

AVVISA

Che i trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 marzo 2020



IL SINDACO
AVV. MARIA ROSARIA PUNZO